

Informativa per la clientela di studio

N. 20 del 04.02.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Contributo al 5% per i periti industriali

Dall'1.1.2015 per i soggetti esercenti l'attività di perito industriale iscritti all'EPPI, la misura del **contributo integrativo dovuto** per le prestazioni nei confronti di committenti "diversi dalla Pubblica Amministrazione", è **umentata dal 4% al 5%**.

Premessa

Come noto, i periti industriali iscritti all'EPPI sono tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali così suddivisi:

- soggettivo, determinato in misura percentuale del reddito professionale, con un minimo comunque dovuto;
- integrativo, determinato in misura pari ad una percentuale del volume d'affari IVA, con un minimo comunque dovuto. In particolare tale contributo, a decorrere dall'1.7.2012, è fissato nella misura del 4%, ridotta al 2% per le prestazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche; maternità, in misura fissa.

Come specificato dall'art. 5 del Regolamento EPPI, il **contributo previdenziale integrativo del 4% è incrementato al 5%**.

La nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a partire dall'1.1.2015.

Contributo integrativo EPPI

Da quanto sopra evidenziato, l'aliquota del contributivo integrativo applicabile dall'1.1.2015 è pertanto così individuata:

- 5% per le prestazioni effettuate nei confronti di "committenti privati";
- 2% per le prestazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche. A tal fine, si ritiene di poter fare riferimento all'elenco delle Amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge n. 196/2009, come previsto per l'analogo contributo dovuto dai geometri, in base al quale rientrano tra le Amministrazioni pubbliche, ad esempio, i Ministeri, le Agenzie fiscali, gli Enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le Amministrazioni locali, le Aziende sanitarie, le CCIAA, le Università e istituti di istruzione universitaria pubblici.

Si rammenta che il contributo integrativo è applicato in fattura dal perito industriale nei confronti del cliente, ed è quindi a carico di quest'ultimo. Lo stesso, come previsto dall'art. 16, DL n. 41/95 e confermato nel Regolamento EPPI:

- ✓ concorre a formare la base imponibile IVA;
- ✓ non è soggetto a IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%.

ESEMPIO

Il sig. Verdi Mario ha elaborato un progetto per conto della Bianchi srl; in data 31/01/2015 emette la parcella per la prestazione, addebitando al cliente (non P.A.) il contributo integrativo del 5%:

Verdi Mario	Spett.le BIANCHI srl
Fattura n. 3 del 31.1.2015	
Progetto	€ 5.000,00
Contributo integrativo 5%	€ 250,00
Totale imponibile	€ 5.250,00
I.V.A. 22%	€ 1.155,00
Totale fattura	€ 6.405,00
Ritenuta d'acconto (€ 5.000 x 20%)	- € 1.000,00
Netto da pagare	€ 5.405,00

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....